



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 3962

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 3902 del 6.11.2023 con cui è stato costituito, presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Centro di Servizio di Ateneo denominato "DIDASCO – Centro multidisciplinare per la formazione all'insegnamento secondario", con ratifica dello stesso nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'8.11.2023;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'8.11.2023 con le quali, tra l'altro, è stato disposto:

1. *"di ratificare, per quanto di competenza, il D.R. n. 3902 del 06.11.2023 di costituzione del DIDASCO – Centro multidisciplinare per la Formazione all'Insegnamento Secondario e di approvazione del relativo Regolamento di istituzione [...], fermo restando quanto deliberato sub punto 2;*
2. *di approvare le seguenti modifiche al Regolamento di istituzione del Centro:*
 - ✓ art. 4 "Coordinatore del Centro"

"Il Coordinatore del Centro è nominato dal Rettore, con proprio decreto, ~~su designazione del Consiglio di Dipartimento For.Psi.Com,~~ sentito il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, con un mandato di tre anni accademici, rinnovabile una sola volta. Il Coordinatore ~~viene designato tra i professori afferenti al Dipartimento ed~~ è scelto tra docenti di prima e seconda fascia con specifiche competenze nel campo della formazione degli insegnanti. [...]"

✓ art. 2 "Caratteristiche e funzioni"

"[...]"

Il Centro, sulla base delle indicazioni relative al fabbisogno di docenti ricevute dall'Ufficio Scolastico regionale e/o dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e in considerazione del proprio potenziale di sostenibilità, individua, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, le classi di concorso per le quali attivare i percorsi universitari, la numerosità dei posti ammissibili per ogni percorso abilitante, e opera in base ai parametri stabiliti dal succitato Decreto.";

In prima applicazione, non si applica il surriportato comma dell'art. 2 limitatamente all'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

3. *di autorizzare il Rettore ad apportare al Regolamento de quo eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie in sede di emanazione..."*;

RAVVISATA la necessità di procedere alla riformulazione del Regolamento *de quo* con le modifiche di cui sopra;

DECRETA

Il Regolamento istitutivo del Centro denominato “DIDASCO – Centro multidisciplinare per la formazione all’insegnamento secondario” è riformulato come segue:

“REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL DIDASCO - CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SECONDARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE DEL DIDASCO - CENTRO MULTIDISCIPLINARE DI FORMAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SECONDARIO

È istituito presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il DIDASCO - Centro multidisciplinare per la formazione all’insegnamento secondario, di seguito denominato anche “Centro” di cui al DPCM del 04.08.2023.

Il Centro ha una natura multidisciplinare e assume le funzioni previste dalla legge, relative alla progettazione e all’erogazione dei percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario, rispondendo ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, in tema di “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

All’interno del Centro operano docenti direttamente coinvolti nelle attività di formazione dei docenti della scuola secondaria, nello specifico:

a) docenti di area pedagogico-didattica, di area psico-socio-antropologica, di area linguistico-digitale e di area giuridica;

b) docenti esperti di metodologie didattiche applicate alle discipline di riferimento delle diverse classi di concorso delle cinque macro-aree disciplinari previste dallo Statuto di Ateneo (art. 9 comma 3 c):

- Macroarea 1 – Scientifico-tecnologica*
- Macroarea 2 – Scienze biologiche, chimiche, agrarie e veterinarie*
- Macroarea 3 – Scienze mediche*
- Macroarea 4 – Scienze umanistiche*
- Macroarea 5 – Scienze giuridiche ed economiche.*

ART. 2 – CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Il Centro ha la funzione di organizzare ed erogare percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria in corsi da 60 CFU e, in via transitoria, da 30 e da 36 CFU, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM del 04.08.2023 e relativi allegati.

Al Centro compete:

- a) *il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in coerenza con le classi di concorso;*
- b) *l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;*
- c) *la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;*
- d) *l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.*

Il Centro, inoltre, stabilisce i contenuti dei trenta CFU o CFA che dovranno acquisire coloro già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione (cfr. art. 13 DPCM del 04.08.2023).

Il Centro, sulla base delle indicazioni relative al fabbisogno di docenti ricevute dall'Ufficio Scolastico regionale e/o dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e in considerazione del proprio potenziale di sostenibilità individua, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, le classi di concorso per le quali attivare i percorsi universitari, la numerosità dei posti ammissibili per ogni percorso abilitante, e opera in base ai parametri stabiliti dal succitato Decreto.

Il Centro potrà erogare la didattica, ove previsto e nelle misure e nei modi consentiti, anche in modalità online e, se necessario, anche nei periodi di vacanza accademica.

ART. 3 - ORGANI DEL CENTRO

All'interno del Centro operano:

1. *Il Coordinatore*
2. *i Direttori dei Percorsi Formativi (PF) di cui all'art. 4 comma 4 del DPCM del 04.08.2023*
3. *I Consigli didattici*
4. *La Giunta*
5. *Consiglio direttivo di cui all'art. 5 comma 2 lett.a del DPCM del 04.08.2023.*

ART. 4 – COORDINATORE DEL CENTRO

*Il **Coordinatore** del Centro è nominato dal Rettore, con proprio decreto, sentito il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, con un mandato di tre anni accademici, rinnovabile una sola volta. Il Coordinatore è scelto tra docenti di prima e seconda fascia con specifiche competenze nel campo della formazione degli insegnanti.*

Il Coordinatore:

- a) *convoca e presiede la Giunta e il Consiglio direttivo*

- b) *cura i rapporti con gli organi accademici e opera in sinergia con i Direttori dei percorsi formativi, con funzioni di supervisione e raccordo;*
- c) *coordina l'istruttoria e formula proposte in ordine all'attivazione dei percorsi didattici;*
- d) *cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli didattici, della Giunta e del Consiglio Direttivo;*
- e) *cura i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con i Ministeri competenti e con le istituzioni scolastiche e firma le convenzioni per i tirocini;*
- f) *riferisce periodicamente al Rettore e al Consiglio di Dipartimento For.Psi.Com sull'andamento dei percorsi e delle attività ed elabora annualmente una relazione finale;*
- g) *ove invitato, partecipa alle riunioni del Senato accademico nel merito dei temi legati alla formazione degli insegnanti, con funzioni propositive e di raccordo;*
- h) *cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli didattici, della Giunta e del Consiglio direttivo;*
- i) *vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;*
- j) *verifica la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e il rispetto di quanto stabilito dall'Anvur nelle Linee guida per l'attivazione e la realizzazione dei percorsi;*
- k) *nomina un Vice-Coordinatore fra i Direttori dei Percorsi Formativi.*

ART. 5 – DIRETTORI DEI PERCORSI FORMATIVI (PF)

Per ciascun percorso formativo o per più percorsi formativi caratterizzati da affinità tematica è nominato un Direttore. Ogni Direttore viene designato con nomina rettorale di durata annuale, su designazione del Coordinatore del Centro, rinnovabile per un massimo di 3 mandati, e viene individuato tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Ateneo tra i docenti titolari di almeno un incarico didattico del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità

Il Direttore è responsabile di un numero non superiore a 8 percorsi formativi raggruppati per aree omogenee, a condizione che non sia superata la soglia di 1000 studenti; oltrepassate tali soglie, sarà necessario nominare un altro Direttore, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 e dalle Linee guida ANVUR vigenti.

Il Direttore:

- a) *presiede il Consiglio didattico;*
- b) *partecipa alle riunioni della Giunta;*
- c) *cura la progettazione del/dei percorso/i accademico/i, le azioni di accreditamento e di valutazione periodica;*
- d) *ha funzioni di controllo sull'andamento complessivo del/dei percorso/i;*
- e) *collabora con gli Uffici amministrativi per gli aspetti organizzativi;*
- f) *individua, in sinergia con i Dipartimenti e con le strutture amministrative del Centro, la dotazione di aule e laboratori utili allo svolgimento delle attività;*
- g) *cura i rapporti con le scuole sedi dei tirocini;*
- h) *propone alla Giunta la nomina di uno o più referenti scelti tra i docenti del corso, che hanno il compito di collaborare con il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, con*

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, Scuole, Centri e SiBA

Oggetto: riformulazione regolamento centro di servizio di Ateneo

particolare riferimento all'organizzazione delle attività didattiche e laboratoriali, delle attività di tirocinio, delle attività legate ai processi di accreditamento e monitoraggio periodico.

ART. 6 - CONSIGLI DIDATTICI

Ciascun Consiglio didattico è composto dal Direttore del Percorso Formativo, dai docenti, dai tutor per il tirocinio indiretto di cui all'art. 10 del Decreto del 4 agosto 2023, individuati tra insegnanti di scuola secondaria a tempo indeterminato, da una rappresentanza degli studenti. Il Consiglio didattico elabora, per ogni A.A., uno specifico regolamento per ogni percorso formativo attivato.

In ogni Consiglio didattico deve essere garantita la presenza di almeno due professori di ruolo, di I o II fascia, con compiti di insegnamento e tutoraggio, che siano individualmente responsabili di CFU di didattica frontale e/o laboratoriale negli ambiti comuni e di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico.

Il Consiglio didattico:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al Profilo di cui all'allegato A del Decreto del 4 agosto 2023, e ai risultati di apprendimento degli studenti;*
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il Profilo di cui all'allegato A del succitato Decreto;*
- c) propone ai dipartimenti, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4 del succitato Decreto;*
- d) ha funzioni istruttorie per il riconoscimento crediti in base a quanto disposto nell'Allegato B del Decreto del 4 agosto 2023, e per tutto ciò che attiene alle carriere degli studenti e delle studentesse, trasmettendo alla Giunta, di cui al punto 5 del presente articolo, e al Comitato tecnico-scientifico, di cui al punto 6, le relative proposte di delibera.*
- e) propone al Consiglio direttivo sulla base dei fabbisogni individuati dall'USR o dal Ministero competente e sulla base dei requisiti di sostenibilità interna, il numero massimo di studenti/studentesse ammissibili ogni anno per ogni specifico percorso abilitante;*
- f) cura le procedure di ammissione e le procedure selettive, qualora necessarie, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa;*
- g) stabilisce, ove previste, le modalità di erogazione online della didattica e provvede a stabilire le modalità di verifica della frequenza dei corsisti.*

ART. 7 - GIUNTA

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, Scuole, Centri e SiBA

Oggetto: riformulazione regolamento centro di servizio di Ateneo

1. La **Giunta** è composta dal Coordinatore, che la presiede, e dai Direttori dei Percorsi Formativi. Il Referente Amministrativo del Centro, individuato dal Direttore Generale, partecipa alle sedute della Giunta con funzioni verbalizzanti. Il mandato della Giunta coincide con quello del Coordinatore.

La Giunta:

- a) raccorda e coordina le attività didattiche dei diversi percorsi formativi, anche con riferimento ai crediti in comune tra tutti i percorsi abilitanti;
- b) vaglia le proposte dei Consigli didattici e istruisce le successive delibere da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Centro, presieduto dal Coordinatore o, in sua vece, dal vice-Coordinatore. È composto dai membri della Giunta e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale. Alle riunioni del Consiglio partecipa anche il coordinatore dei tirocini senza diritto di voto. Il Referente Amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni verbalizzanti.

Il Consiglio Direttivo:

- a) stabilisce annualmente, in rapporto ai fabbisogni individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero competente e al potenziale di sostenibilità interna, i percorsi formativi abilitanti da attivare, anche in relazione alla loro tipologia, così come definita dal Decreto del 4 agosto 2023 e relativi allegati, da trasmettere al Rettore per il successivo iter di approvazione;
- b) stabilisce annualmente, prendendo atto dei contingenti autorizzati dal MIM, il numero dei tutor per il tirocinio indiretto di cui all'articolo 10 del Decreto del 4 agosto 2023, e delibera in merito al loro reclutamento;
- c) valuta annualmente le condizioni di conferma, sentiti i Direttori e il Coordinatore del tirocinio, dei tutor di tirocinio indiretto, nei modi e nei vincoli previsti dalla normativa;
- d) definisce il piano finanziario annuale coerentemente con le tempistiche di gestione dei percorsi formativi e lo trasmette al Rettore e al Consiglio di Amministrazione per il successivo iter di approvazione;
- e) avanza richiesta di autorizzazione alla spesa riguardante gli eventi, le attività di ricerca e innovazione nel campo della formazione degli insegnanti, eventuali iniziative formative di carattere aggiuntivo e quanto altro dovesse concorrere al funzionamento del Centro;
- f) individua le Commissioni per lo svolgimento delle prove di ammissione, delle prove di profitto, delle prove finali e altre Commissioni utili alla realizzazione di attività del Centro;
- g) approva la percentuale di CFU di didattica erogata a distanza dei percorsi formativi entro il limite stabilito dal d.lgs. 50/2017; in fase di prima applicazione, la percentuale di erogazione di didattica a distanza sarà deliberata dal Senato Accademico.

Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare ogni 250 studenti: un tutor tecnico, con funzioni di supporto e un tutor didattico, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza. I tutor dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte ogni anno accademico anche mediante modalità telematica.

ART. 9 - TIROCINI E TUTOR

- 1. Per la complessiva esperienza di tirocinio dei corsisti dei percorsi formativi abilitanti, il Centro si avvale di un Responsabile del tirocinio e, come previsto dal Decreto del 4 agosto 2023, di Tutor coordinatori, che operano nelle sedi accademiche, e Tutor del tirocinio, che operano nelle istituzioni scolastiche.*
- 2. Il **Responsabile del tirocinio** è individuato dal Coordinatore del Centro tra i ricercatori e i professori direttamente coinvolti nell'erogazione della didattica dei percorsi formativi abilitanti, con specifiche competenze nel campo della formazione degli insegnanti.*

Il Responsabile del tirocinio:

- a) cura costantemente i rapporti tra il Centro, l'Ufficio Scolastico Regionale e le istituzioni scolastiche;*
- b) si esprime circa le richieste di riconoscimento crediti relative al tirocinio;*
- c) istruisce le pratiche di convenzionamento con le istituzioni scolastiche e l'Ufficio Scolastico Regionale;*
- d) raccorda le attività dei tutor coordinatori e stabilisce insieme a loro il progetto complessivo di tirocinio indiretto e diretto;*
- e) relaziona al Coordinatore del Centro e alla Giunta sull'andamento delle attività di tirocinio e si esprime circa la possibilità di conferma annuale dei tutor coordinatori.*

Al Responsabile dei tirocini può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

*Il **tutor coordinatore** dei percorsi formativi abilitanti viene individuato tra gli insegnanti di scuola secondaria sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo 59/2017 e alla normativa vigente. L'incarico viene svolto sotto la direzione del Centro, con una durata quadriennale, prorogabile per non più di un anno e rinnovabile, non consecutivamente, per una volta. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso dall'Ufficio Scolastico regionale, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.*

Il tutor coordinatore, così come previsto dall'art. 10 del Decreto del 4 agosto 2023:

- a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e formalizza il progetto di tirocinio dei singoli studenti;*

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione Organi Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, Scuole, Centri e SiBA

Oggetto: riformulazione regolamento centro di servizio di Ateneo

- b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;*
- c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;*
- d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.*

Il Centro ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua ogni anno, per il tramite del Responsabile del tirocinio, una verifica delle capacità di: conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo; gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti; gestione dei rapporti con l'Università; gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

Il Centro, per il tramite del Responsabile del tirocinio, può predisporre e somministrare questionari di valutazione dell'esperienza svolta dai tirocinanti, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dal Centro.

- 3. Il tutor dei tirocinanti** viene individuato dai dirigenti scolastici delle sedi di svolgimento del tirocinio diretto, accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale, e opera all'interno delle stesse, accogliendo i tirocinanti.

Il tutor dei tirocinanti:

- 1. orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;*
- 2. accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.*
- 3. accompagna e guida i processi osservativi, la progettazione e l'implementazione di attività didattiche svolte dai tirocinanti.*

ART. 10 – STRUTTURE E RISORSE

Il Centro si avvale di aule, laboratori e strumentazioni dei Dipartimenti coinvolti e utilizza i servizi, con le risorse annesse, dei Centri di Servizio dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Per realizzare le attività espresse nei precedenti articoli il Centro si avvale di:

- a) il personale docente direttamente coinvolto nelle attività di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola, retribuito secondo le norme regolamentari vigenti;*
- b) insegnanti con funzioni di tutor coordinatori;*
- c) tutor tecnici e tutor didattici da selezionare mediante la stipula di contratti di diritto privato di consulenza e collaborazione.*
- d) altro personale da acquisire eventualmente mediante la stipula di contratti nel rispetto della normativa vigente.*

Il Centro, qualora lo svolgimento delle attività istituzionali lo consenta, potrà eseguire attività conto terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni e potrà aderire, a specifici progetti finanziati dall'esterno, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Oltre alle spese previste per lo svolgimento dei percorsi formativi, può proporre il finanziamento dell'attività di ricerca, purché strettamente attinenti alla formazione degli insegnanti e all'innovazione didattica e purché siano previste ricadute sulla qualità della formazione erogata.

Il Centro, per la realizzazione dei suoi compiti, può disporre delle seguenti forme di finanziamento:

- a) assegnazioni di fondi dell'amministrazione centrale per l'acquisto di attrezzature didattiche, per l'acquisizione di beni e la realizzazione di servizi;*
- b) contributi provenienti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati secondo quanto stabilito dai regolamenti vigenti;*

ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.*
- 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme indicate a riguardo nello Statuto dell'Università di Bari e la normativa vigente.*
- 3. Al Centro di cui al presente Regolamento possono aggregarsi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. g) del DPCM del 04.08.2023, altre istituzioni universitarie e dell'AFAM, subordinatamente alla stipula di apposito protocollo di intesa ai sensi dell'art. 4, comma 5, del precitato DPCM del 04.08.2023, nel rispetto delle disposizioni ministeriali."*

Bari, lì 10.11.2023

F.to IL RETTORE